

STUDIO LEGALE ORSINI

Avvocato Alessio Orsini

Avvocato Fabio Giorgi

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il TRIBUNALE DI TORINO

30 gennaio 2015 - Est. Dr. Cesare Parodi
Avvocati Orsini Alessio e Giorgi Fabio

SEQUESTRO PREVENTIVO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI ESECUZIONE

Usura - Reato - Sequestro preventivo dell'immobile oggetto di esecuzione - Ammissibilità

Qualora, sulla base di consulenza tecnica, sia ravvisabile il fumus del delitto di usura di cui all'articolo 644 c.p. e vi sia urgenza di intervenire al fine di evitare la vendita, in sede di esecuzione immobiliare, dell'immobile destinato ad abitazione delle parti lese, la quale determinerebbe l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze dannose del reato, è possibile disporre, ai sensi dell'articolo 321 e seguenti c.p.p., il sequestro preventivo dell'immobile medesimo.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno
C.F. RSNLSS79E28F205K P.I. 02113290445
Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Pec : alessioorsini@puntopec.it



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di TORINO

R.G.N.R. [REDACTED]/2015 ignoti

SEQUESTRO PREVENTIVO
In via di urgenza e richiesta di convalida ed emissione di sequestro preventivo
Art 321 c.p.p.

IL PUBBLICO MINISTERO

letti gli atti del procedimento penale sopra indicato, allo stato a carico di ignoti per il seguente reato:

del reato di cui all'art 644 c l cp, per essersi fatto consegnare o promettere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell'art 81 cpv cp, in corrispettivo di prestazioni di denaro, interessi o vantaggi usurari; in particolare per avere disposto o quantomeno consentito, nell'ambito dei rapporti bancari infra precisati intercorsi con [REDACTED], in proprio e quale fidejussore nonché legale rapp.te p.t. dela [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED], con sede in [REDACTED] e con [REDACTED] l'applicazione di tassi di interesse da parte dell'istituto di credito superiori alla soglia prevista dalla legge, in tal modo determinando o quantomeno contribuendo a determinare esposizione debitoria nei confronti di [REDACTED]:

CONTO CORRENTE ORDINARIO N. [REDACTED] acceso in data 11.03.1997 e girato a sofferenza per l'importo di euro 65.054,95 in data 12.08.2008.
Nel periodo dal 11.03.1997 al 12.08.2008, superamento delle soglie d'usura dal I trim. 2004 al I trim. 2005, nel IV trim. 2005 e dal I trim. 2008 III trim. 2008;

CONTO CORRENTE ORDINARIO N. [REDACTED] acceso in data 29.10.1993 e girato a sofferenza per l'importo di euro 62.968,85 in data 30.01.2009.
Nel periodo dal 29.10.1993 al 13.12.1999 e dal 01.01.2003 al 30.01.2009, superamento delle soglie d'usura nel III e IV trim. 1999, nel I trim. 2006, dal I trim. 2007 al I trim. 2009;

CONTO CORRENTE ORDINARIO N. [REDACTED] acceso in data 28.09.2007 e girato a sofferenza per l'importo di euro 329,42 in data 13.03.2009.
Nel periodo dal 28.09.2007 al 13.03.2009, superamento delle soglie d'usura dal IV trim. 2007 al II trim. 2008 e nel I trim. 2009, dal I trim. 2007 al I trim. 2009;

MUTUO IPOTECARIO DI ORIGINARI € 180.000,00 DEL 08.07.2004 – REP. [REDACTED]
All'atto della stipula, tasso di mora previsto contrattualmente superiore ai limiti di usura. (sommando al tasso ordinario del 3,90% (euribor 3M pari a 2,15% + spread 1,75%) la maggiorazione del 2% prevista all'art. 4 per i ritardi pagamenti, il tasso di mora risulta pari al 5,90% superiore alla soglia del 5,805% prevista per i mutui a tasso

variabile. Considerando l'ISC riportato in contratto, (4,03397%), il debordo della soglia d'usura risulta ancora maggiore (tasso mora del 6,03397%). Pur spostando l'accertamento al momento della stipula dell'atto finale di erogazione e quietanza (25/7/06), risulta comunque violata la soglia d'usura, Infatti, a fronte della soglia del 6,63%, il tasso di mora risulta pari al 6,95%")

MUTUO IPOTECARIO DI ORIGINARI € 80.000 DEL 21.07.2005 -- REP. [REDACTED]

All'atto della stipula, il tasso di mora previsto contrattualmente risulta debordare i limiti di usura. (Sommando al tasso ordinario del 3,95% (euribor 3M pari a 2,20% + spread 1,75%) la maggiorazione del 2% prevista all'art. 4 per i ritardi pagamenti, il tasso di mora risulta pari al 5,95% superiore alla soglia del 5,79% prevista per i mutui a tasso variabile. Considerando l'ISC ... riportato in contratto, (4,10907%), il debordo della soglia d'usura risulta ancora maggiore (tasso mora del 6,010907%). Pur spostando l'accertamento al momento della stipula dell'atto finale di erogazione e quietanza (25/7/06), risulta comunque violata la soglia d'usura, Infatti, a fronte della soglia del 6,63%, il tasso di mora risulta pari al 6,95%".)

Con le aggravanti ex art 644, V comma, n.1,2 e 5 c.p., di aver agito nell'esercizio di attività bancaria, richiedendo in garanzia proprietà immobiliari e in danno di persona esercente attività imprenditoriale;
In Torino, dal 2004 al 2014, nei termini sopra precisati

+ altro (art 629 c.p.)

Visto la denuncia e gli atti alla stessa allegati, dai quali si deduce allo stato l'esistenza di un significativo quadro indiziario - che dovrà essere doverosamente oggetto di approfondimenti e verifiche - in relazione al reato sopra indicato.
Ed invero nella denuncia si legge quanto segue:

OMISSIS

O M I S S I S

Rilevato che - fatta salva la precisa quantificazione dell'interesse concretamente applicato a fronte del prestito iniziale ad opera di ct che verrà nominato da questo Ufficio- sussiste il fumus del delitto di cui all'art. 644 c.p. alla luce delle ricostruzioni effettuate dal ct della p.o. dr. Nicola Marcelli.

Rilevato che sussiste assoluta urgenza di intervenire sulla imminente apprensione dell'immobile di proprietà e destinato all'abitazione delle persone, sito in [redacted] a, per il quale è stato intimato sfratto per la data del [redacted] 2015 e per il quale è fissata asta per la vendita in data [redacted] 2015, con procedura delegata alla dr.ssa [redacted], nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare [redacted] 2012 Tribunale di Pinerolo.

Ritenuto che la vendita dell'immobile, in pendenza dell'accertamento dell'usura e delle connesse responsabilità, inevitabilmente determinerebbe, con la spoliazione delle vittime, l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze dannose del reato per cui si procede;

Ritenuto che, in questo senso, è indispensabile addivenire ad una determinazione differente rispetto a quella assunta da questo Ufficio in ordine all'istanza di sospensione della procedura esecutiva, come da provvedimento 28.1.2015 qui da intendersi richiamato, atteso che in quella sede il potere di natura eccezionale attribuito dall'art. 20 l. 44/1999 deve essere esercitato alla stregua di criteri di valutazione più stringenti di quelli richiesti per la decisione in ordine al sequestro preventivo che qui si adotta.

P. Q. M.

letti e applicati gli art. 321 e segg. c.p.p.

rilevata l'assoluta urgenza, atteso che la vendita è fissata per il giorno [redacted] 2015

DISPONE

il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà di [redacted], n. [redacted] il [redacted] e [redacted], n. [redacted] il [redacted] res entrambi [redacted] sito in [redacted], per il quale è fissata asta per la vendita in data [redacted] 2015 e per il quale è stato intimato sfratto per la data del [redacted] 2015 e, con procedura delegata alla dr. [redacted], nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare già [redacted] 2012 Tribunale di Pinerolo, con notifica della presente:

- alle p.o.,
- al Tribunale di Torino, cancelleria esecuzioni immobiliari
- alla dr. [redacted] quale professionista delegato alla vendita
- ad [redacted] quale custode dell'immobile
- al responsabile Uffici Giudiziari Corte d'Appello Torino

Manda per esecuzione UPG sez PG Procura Torino con facoltà di subdelega e quindi al GIP Tribunale Ordinario Torino, competente per materia e territorio, per la convalida del provvedimento e la emissione di decreto di sequestro preventivo con il medesimo oggetto.

dispone trasmissione del fascicolo;

Torino, 30.1.15

Il Procuratore della Repubblica
dr Cesare Parodi sostituto



30.1.15
IL PROCURATORE DELLA R.P.
Alberto FERRELLI

AVV. FABIO GIORGI - Studio Legale
ALESSIO ORSINI